

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2097)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

(V. Stampato Camera n. 4111)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1986*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia
di ordinamento penitenziario militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese".

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

"Il periodo di affidamento in prova, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena".

3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare). —

1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza".

4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato».

Decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 1986 ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

Visto il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023;

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918;

Visto il regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 29 aprile 1983, n. 167;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663;

Considerato che quest'ultima legge ha apportato notevoli modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, specie nella parte relativa ai diritti e alle garanzie dei detenuti;

Ritenuto che, in particolare, le norme relative alla costituzione degli organi di sorveglianza (in luogo del giudice di sorveglianza) e dei tribunali di sorveglianza (in luogo delle sezioni di sorveglianza) nonchè alle competenze rispettivamente attribuite difficilmente potrebbero essere utilizzate nell'ambito penitenziario militare in assenza di una norma di raccordo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette ad eliminare la disparità di trattamento venuta a verificarsi tra il condannato comune e il condannato militare, al quale non si estendono le garanzie giurisdizionali previste dalla citata legge 10 ottobre 1986, n. 663, per la fase dell'espiazione della pena;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

(*) *Vedi anche il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986*

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'articolo 409 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Art. 409. - (*Ufficio militare di sorveglianza*). — 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale».

Articolo 2.

1. L'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tribunale militare di sorveglianza*). — 1. È costituito, in Roma, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, il tribunale militare di sorveglianza che si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchè fra i docenti di scienze criminalistiche.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. I provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza sono adottati da un collegio composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di Cassazione o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 1.

3. Per le funzioni e provvedimenti del tribunale militare di sorveglianza e per le funzioni del presidente dello stesso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 70 e 70-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, rispettivamente sostituito e inserito dagli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 663».

Articolo 3.

1. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare*). — 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza».

Articolo 4.

1. L'articolo 6 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Procedimento di sorveglianza*). — 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 71-*bis*, 71-*ter*, quale sostituito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-*quater* e 71-*sexies* della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole: «per almeno tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un mese».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

«Il periodo di affidamento in prova, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena».

3. L'articolo 4 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare*). — 1. La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al tribunale militare di sorveglianza».

4. L'articolo 5 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è abrogato.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, nonchè l'articolo 37 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1023.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — SPADOLINI — ROGNONI

Visto, *Il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico.